



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Settore Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 29.12.2020
Modificato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 Norme di riferimento
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Art. 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone
- Art. 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Art. 27 Determinazione delle tariffe
- Art. 28 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone
- Art. 29 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 30 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità
- Art. 31 Esenzioni
- Art. 32 Esclusione del canone in caso di evento emergenziale
- Art. 33 Dichiarazioni e versamento del canone
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Riscossione coattiva

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 Gestione del servizio
- Art. 37 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art. 38 Canone sul servizio affissioni
- Art. 39 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 40 Riduzione del canone
- Art. 41 Esenzioni dal canone
- Art. 42 Modalità per il servizio affissioni
- Art. 43 Affissioni abusive
- Art. 44 Vigilanza

PARTE QUARTA

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- Art. 45 Attività edile
- Art. 46 Occupazioni da parte di esercizi commerciali con fioriere, mezzi pubblicitari, vetrinette/bacheche ed espositori merci
- Art. 47 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 48 Occupazioni per traslochi
- Art. 49 Attività di propaganda elettorale

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 Regime transitorio
- Art. 51 Disposizioni finali

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Desenzano del Garda, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico prima del conseguimento del formale provvedimento di autorizzazione/concessione, dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di autorizzazione/concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. L'ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
4. In alternativa l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone, secondo le modalità organizzative che verranno stabilite nel provvedimento di affidamento di questa fase del procedimento di rilascio.

Articolo 4 - Norme di riferimento.

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d. la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune o al soggetto incaricato. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - a. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - b. l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - c. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - d. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - e. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - f. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
1. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di

identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune o al soggetto incaricato. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
1. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
2. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
3. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune o il soggetto che gestisce il canone predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
4. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. locandine;
 - b. pubblicità su autoveicoli;
 - c. tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di quindici giorni per le occupazioni temporanee e sessanta giorni per le occupazioni permanenti dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

3. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

7. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. L'atto di concessione/autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro entro i termini previsti equivale ad abbandono della richiesta di occupazione con conseguenziale decadenza dell'atto emesso.
5. Per le occupazioni temporanee l'autorizzazione può essere rilasciata anche in forma semplificata, tramite apposizione del timbro sulla istanza di autorizzazione della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del Dirigente competente.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione/concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione.
7. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di 5 anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, a condizione che il titolare dell'atto presenti, per la convalida della concessione, entro il 30 novembre, apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nulla è variato rispetto all'anno precedente, inoltre dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento del canone e di aver osservato tutte le disposizioni legislative, i regolamenti in materia e rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non risulti in regola con i pagamenti non verrà posto il timbro di convalida. Le richieste di modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti nuove richieste di concessione.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

- c. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. gli obblighi del concessionario;
 - e. l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b. la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e. l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
 1. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'Amministrazione può modificare, sospendere e revocare in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione/autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone e al conseguente rimborso in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato in misura proporzionale, senza interessi ed esclusa qualsiasi indennità.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione o al gestore. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
5. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b. violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Il concessionario del servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Desenzano del Garda ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - c. tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di

concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
- c. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
- e. le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5, comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe approvata dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a. Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d. Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di appartenenza è maggiorato secondo i relativi coefficienti riportati nella tabella tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
15. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
16. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
17. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
18. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
19. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard permanente è ridotta a un quarto.
20. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard permanente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
21. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
22. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
23. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso ~~in 4 zone~~ in base all'importanza delle aree, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile:
 - a. in 4 categorie (1-2-3-4) relativamente alle occupazioni di suolo pubblico;
 - b. in 2 categorie (1-2) relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle affissioni pubbliche.
2. La classificazione delle strade e delle aree pubbliche cittadine è individuata negli allegati "A" per le occupazioni di suolo e "B" per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni, del presente Regolamento.

Articolo 27 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua e giornaliera di riferimento è quella indicata ai commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché la fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 28 - Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:
 - a. Occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - b. Occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari prevedano la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario, la riduzione, prevista nell'allegato 1 del presente regolamento, è applicata a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - c. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d. Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
 - e. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
 - f. Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
 - g. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
 - h. Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - i. Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità;
 - j. Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
 - k. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- i. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- ii. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- iii. durata 6 anni;
- iv. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- v. è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- l. Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
 - m. Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
 - n. Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
 - o. Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
 - p. Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
 - q. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
 - r. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
 - s. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
 - t. Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
 - u. Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
 - v. Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
2. L'elenco di cui al comma precedente, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo

Articolo 29 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione/autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 5, comma 7, del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difforni dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento delle somme dovute;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 29, comma 3, del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art.1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera f), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- a. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - b. le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica;
 - c. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Desenzano del Garda ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - d. le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose, inaugurazioni;
 - e. occupazioni realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici o automezzi operativi, e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;

- f. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 120 minuti, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- g. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- h. le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, purché non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
- i. le occupazioni previste dalla Giunta Comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
- j. i passi carrai;
- k. i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

Articolo 32 - Esclusione del canone in caso di evento emergenziale

1. Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta Comunale può provvedere, con apposita delibera, all'esclusione totale o parziale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi.
2. Il provvedimento ha validità per le tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella deliberazione stessa.

Articolo 33 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 34 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Desenzano del Garda gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 37 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq 151,00 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 352,00 corrispondente al 70% della superficie disponibile.

Articolo 38 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista per la zona 1.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

Articolo 39 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato 3 fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d. manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. gli annunci mortuari.

Articolo 41 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 42 - Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 43 - Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 29, comma 3, del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 44 - Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative

violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.29.

PARTE QUARTA

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 45 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% dell'apposita tariffa per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Nel periodo da giugno a settembre non saranno concesse, all'interno della zona a traffico limitato e delle aree pedonali, autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad uso cantiere o connesse ad attività edilizie, salvo casi di estrema e comprovata urgenza.
4. Nelle aree sopra indicate e nei casi in cui la concessione, per l'entità dei lavori, debba perdurare per un numero di mensilità tali da sovrapporsi necessariamente al periodo giugno-settembre, la relativa occupazione potrà essere autorizzata anche in tale periodo. In questo caso, il ponteggio e/o l'area di cantiere dovranno avere una mascheratura tale da creare il minore impatto visivo ambientale possibile.
5. Nel caso in cui le occupazioni rilasciate per periodi diversi da giugno a settembre debbano perdurare, per motivi di forza maggiore, anche nel periodo giugno-settembre, dovranno essere applicate le modalità previste nel comma precedente, ultimo periodo.

Articolo 46 - Occupazioni da parte di esercizi commerciali con fioriere, mezzi pubblicitari, vetrinette/bacheche ed espositori merci

1. Agli esercizi commerciali, previa autorizzazione, è consentita ai lati dell'ingresso o delle vetrine dell'attività la collocazione di fioriere, per un massimo di due elementi, in metallo o altro materiale durevole, colore nero o grigio scuro RAL 7016, 7021, 7022, 7026, di dimensioni massime di cm. 50x50. Nelle fioriere potranno essere collocate piante con h.max di mt.1,50 calcolata dalla quota della pavimentazione esterna.
2. Agli esercizi commerciali è consentita, ove non esistano motivi di contrasto ambientale, previa autorizzazione, la collocazione di mezzi pubblicitari, infissi o appoggiati al suolo, espositori di merci, esclusivamente mobili e comunque posizionati non oltre la larghezza del fronte dell'esercizio medesimo. Non è consentita la collocazione di altri elementi di arredo (tavolini, sedie, divanetti, ecc.).
3. Nel centro storico di Desenzano e comunque nelle strade e piazze ricomprese nel perimetro delimitato da via Gramsci, lungolago Cesare Battisti, via Anelli, viale Marconi, l'occupazione è consentita limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, giocattoli, biciclette, libri, riviste, giornali, cartoline, occhiali da sole, bigiotteria, oggettistica e prodotti tipici alimentari confezionati.
4. Le occupazioni sono consentite per una profondità massima di 50 cm. dal filo del fabbricato e per una lunghezza massima non oltre la larghezza del fronte dell'esercizio medesimo, fatti salvi limiti inferiori per esigenze di transito pedonale e veicolare. In caso di vendita di frutta e verdura le occupazioni sono consentite per una profondità massima di m. 1,50. Alle attività di edicola, prospicienti zone porticate, si ammette la possibilità di apporre massimo 2 strutture di arredo, atte all'esposizione di quotidiani e giornali di larghezza massima di m. 1, sui lati interni dei pilastri delle zone porticate (vale a dire i lati che delimitano la distanza tra un pilastro e l'altro). Dette strutture dovranno avere un ingombro massimo pari alla larghezza del pilastro del portico e altezza massima di m. 1,45. La forma dell'espositore dovrà essere a piramide con larghezza massima nel punto più alto di cm. 20. Nel caso in cui il portico sia di proprietà privata la fascia di cm. 50 di occupazione di suolo pubblico sarà calcolata dal limite della proprietà.
5. La merce può essere esposta esclusivamente mediante l'ausilio di idonei espositori, che dovranno essere utilizzati adeguatamente adottando tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo.

6. E' vietata l'esposizione degli articoli in vendita direttamente a terra, escluso l'esposizione a scopo di vendita di piante e fiori che può avvenire anche a terra.
7. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale pertanto l'occupazione è da considerarsi di natura temporanea anche se concessa per periodi pari o superiori all'anno; le strutture e le merci non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
8. Ferma restando l'osservanza delle norme in materia edilizia, ove non esistano motivi di contrasto ambientale ed architettonico con l'immobile interessato e con il relativo contesto ambientale, sui muri esterni degli esercizi è consentito installare vetrinette espositive chiuse, di profondità massima pari a cm. 30 e poste ad una altezza non superiore a cm. 220.

Articolo 47 - Occupazioni con elementi di arredo

1. La collocazione di elementi di arredo da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali nel centro storico è disciplinata dalla *"disciplina tecnica dei plateatici e piano di destinazione, uso ed arredo delle superfici pubbliche e d'uso pubblico nelle aree a priorità pedonale del centro storico di Desenzano"*.
2. Per le attività non rientranti nella disciplina di cui al comma precedente può essere concessa l'occupazione a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
5. Il provvedimento concessorio per l'occupazione permanente ha validità massima di cinque anni, salvo variazioni di disposizioni regolamentari o normative, a condizione che il titolare dell'atto presenti, per la convalida della concessione, entro il 30 novembre, apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nulla è variato rispetto all'anno precedente. Inoltre dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento del canone e della tariffa rifiuti, di avere osservato tutte le disposizioni legislative, i regolamenti in materia e rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non risulti in regola con i pagamenti non verrà posto il timbro di convalida sull'atto concessorio. Le richieste di modifiche di quanto originariamente richiesto, saranno considerate, a tutti gli effetti, come nuove richieste di concessione.

Articolo 48 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 49 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

NORME FINALI

Articolo 50 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con i previgenti regimi autorizzativi e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
3. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
4. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
5. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
6. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Articolo 51 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

PRIMA CATEGORIA

TIPO AREA	DENOMINAZIONE
Via	Anelli
Via	G. Bagatta da Piazza Matteotti fino all'intersezione con il Vicolo Contrada dei Bo (civici 10 e 19)
Lungolago	C. Battisti fino all'intersezione con via Gramsci
Piazza	Cappelletti
Via	Castello fino intersezione via Stretta Castello
Vicolo	Dell'interdetto
Piazza	Duomo
Piazza	Feltrinelli
Vicolo	Lavandaie
Piazza	Malvezzi
Piazza	G. Matteotti
Via	Gen. A. Papa
Piazza	U. Papa
Via	Porto vecchio
Via	Roma
Via	Sant'Angela Merici fino all'intersezione con Via Carducci (civici 12 e 17)
Via	Santa Maria
Vicolo	Teatro

SECONDA CATEGORIA

TIPO AREA	DENOMINAZIONE
Viale	F. Agello dal n. 1 al n. 23 e dal n. 2 al n. 94
Via	Aleardi
Vicolo	Androna
Via	Annunciata
Via	Ariosto
Piazzale	Bagatta
Via	G. Bagatta dopo il n. 10 e n. 19
Lungolago	C. Battisti dall'inters. con via Gramsci fino al termine della via in direzione ovest
Via	Borgo di Sotto
Via	Borgo Regio
Piazza	Caduti del lavoro
Via	Campo del Portone
Via	Canonica
Via	G. Carducci
Via	Crocefisso
Vicolo	Crocefisso
Viale	T. dal Molin
Via	De Amicis

Vicolo	Del moro
Via	Di Vittorio dal n. 1 al n. 161 e dal n. 2 al n. 134
Vicolo	Filatoio
Via	Fosse Castello
Via	G. Garibaldi
Piazza	G. Garibaldi
Via	Gherla
Via	G. Mazzini
Vicolo	Molini
Via	Monte Grappa
Via	Muracchette
Vicolo	Oratorio
Via	Parrocchiale
Via	Pasubio
Via	A. Piatti
Via	Rivali di sopra
Via	Rivali di sotto
Vicolo	San Giovanni
Via	Sant'Angela Merici dopo il n. 12 e n. 17
Via	N. Sauro dal n. 1 al n. 41 e dal n. 2 al n. 96
Via	Scavi Romani
Via	Scuole
Vicolo	P. Signori
Via	Stretta Castello
Via	Vittorio Veneto
Parcheggio	Villa Brunati
Area comunale	Via Zamboni

TERZA CATEGORIA

TIPO AREA	DENOMINAZIONE
Via	Circonvallazione
Piazza	Degli alpini
Via	A. Lamarmora
Piazza	Per la Concordia
Via	San Zeno
Area comunale	Via Lario

QUARTA CATEGORIA

Rimanente territorio

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**PRIMA CATEGORIA**

TIPO AREA	DENOMINAZIONE
Via	Agello
Via	Anelli
Lungolago	Battisti
Via	Colli Storici
Via	Colombare di Castiglione
Via	D'Acquisto
Via	Dal Molin
Via	Faustinella
Via	Gramsci
Via	Grezze
Piazza	Matteotti
Via	La Malfa
Via	Mantova
Viale	Marconi
Via	Mella
Via	Mezzocolle
Viale	Montecorno
Viale	Motta
Piazza	Papa
Via	Pratomaggiore
Via	Venezia

SECONDA CATEGORIA

Tutte le altre strade, piazze ed aree appartenenti al territorio comunale non comprese nella prima Categoria.